

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali

Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 29 - 30 marzo 2007

Ricorsi alla Corte Costituzionale

Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo febbraio - marzo 2007

A cura di: Anna d'Ambrosio
Silvia Franceschini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 1 del 28 febbraio 2007 (GU 11/2007)

Materia: Variazioni territoriali

Limiti violati: Artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma Cost.; artt. 1, comma secondo, e 50, Statuto speciale

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006; del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2006; ogni atto presupposto o conseguente

Annotazioni:

Nel ricorso si evidenzia che una corretta considerazione della complessiva disciplina di rango costituzionale in materia di distacco-aggregazione di un comune da una regione alla Regione Valle d'Aosta mostra, in maniera inequivoca, che tanto l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum del 28 settembre 2006, quanto la conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006 ed il decreto del Presidente della Repubblica dello stesso giorno, risultano affetti da gravi profili di illegittimità.

L'Ufficio Centrale, infatti, nel pronunciarsi sulla menzionata richiesta di referendum ha utilizzato come parametro costituzionale esclusivamente l'art. 132, comma 2, Cost.

Tuttavia, così operando, esso ha integralmente omesso di considerare che, per quanto attiene all'aggregazione alla Regione Valle d'Aosta di un comune situato in una diversa regione, le norme di livello costituzionale alla cui luce valutare la richiesta referendaria vanno primariamente individuate in quelle derivanti dallo Statuto speciale della regione medesima.

Non si contesta che l'art. 132, comma 2, Cost., disponga che "si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni [...] del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che [...] comuni che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra".

Tuttavia, osserva il ricorrente, è altrettanto incontestabile che le norme della Costituzione relative alle autonomie territoriali possono, con riguardo alle regioni a statuto speciale, essere derogate dai relativi statuti allo scopo di assicurare "forme e condizioni particolari di autonomia", ex art. 116, primo comma, Cost.

E nel caso di specie tale deroga è lampante, poiché l'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale stabilisce che, per quanto attiene alla Valle d'Aosta, il territorio della regione "comprende le circoscrizioni ed i comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge" [costituzionale], ossia alla data dell'11 marzo 1948.

Vale a dire, rientrano nel territorio regionale, in tal modo "costituzionalizzato", esclusivamente i comuni tassativamente individuati nella tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante norme sull' "Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta".

E dunque lo statuto speciale, con una norma - si ribadisce - chiaramente derogatoria rispetto alla generale regolazione delle modificazioni territoriali regionali per distacco-aggregazione di comuni contenuta nell'art. 132, secondo comma, Cost., ha introdotto una clausola di salvaguardia della identità territoriale della regione, negli esatti termini in cui essa si presentava all'entrata in vigore dello statuto speciale stesso.

Sicché, per addivenire ad un cambiamento dell'estensione del territorio regionale, anche come risultato dell'aggregazione di un comune non appartenente originariamente ad esso, è indispensabile che si proceda ad una revisione dello statuto speciale, seguendo il procedimento fissato all'art. 50 di esso, non certamente quello previsto all'art. 132 Cost.

Viene precisato che la sfera competenziale della regione risulta invasa per il solo fatto che si attivi un procedimento destinato a produrre una variazione della sua estensione territoriale, in spregio alle garanzie poste da norme di rango costituzionale ed al di fuori delle modalità richieste.

Viene, inoltre, eccetto l'evidente contrasto con l'art. 6 Cost., dal quale si desume con nettezza il principio che impegna la Repubblica alla tutela delle minoranze linguistiche.

Tale disposizione di principio è necessariamente da leggersi in coordinamento con l'art. 116, primo comma, Cost., nel quale il riconoscimento di forme e condizioni di peculiare autonomia alla Valle d'Aosta va interpretato come strettamente connesso alla finalità di predisporre, mediante le garanzie dello Statuto speciale, degli idonei strumenti di tutela delle peculiarità linguistiche e culturali della comunità valdostana.

In puntuale attuazione delle norme costituzionali, lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ha voluto, dunque, salvaguardare da alterazioni, in via generale, le proporzioni quantitative tra le diverse comunità linguistiche, attraverso la precisa individuazione del territorio della regione mediante l'espresso riferimento ai comuni ad essa appartenenti nel 1948, operato dall'art. 1, secondo comma.

In altre parole, ciò che la norma statutaria ha in tale maniera inteso preservare coincide anche con l'equilibrio linguistico-culturale all'interno della comunità valdostana, sussistente alla data di entrata in vigore della fonte statutaria.

Il procedimento nel quale si inseriscono gli atti impugnati appare, lesivo della tutela che la Costituzione riserva alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 57, secondo comma che nel disciplinare l'attribuzione dei seggi senatoriali su base regionale, assegna alla Regione Valle d'Aosta un solo senatore. Dunque, mediante siffatta previsione il Costituente ha deliberato, ponendo una norma dalla valenza indubbiamente garantistica, di escludere l'applicazione dell'ordinario criterio della proporzione tra numero di seggi al Senato attribuiti a ciascuna regione e popolazione in essa residente, ex art. 57, u.c., Cost.

Ciò equivarrebbe a ritenere ammessa la possibilità di un indiscriminato aumento della popolazione regionale e di una corrispondente lesione del criterio proporzionale per la ripartizione dei seggi al Senato. E' probabile, infatti, per non dire certo, che l'ulteriore avanzamento dei confini regionali avviato attraverso gli atti impugnati, induca altri comuni ad attivare lo stesso procedimento di aggregazione, producendo un "effetto a catena" dagli esiti imprevedibili.

In questa maniera, non solo si smarrirebbe la ratio garantistica dell'art. 57, terzo comma, Cost., ma tale norma costituzionale finirebbe con l'assumere un carattere di incomprensibile penalizzazione proprio della Regione Valle d'Aosta.

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, è ritenuta dalla ricorrente lesiva delle competenze statutarie della Regione valdostana anche per quanto concerne il profilo relativo alla composizione dell'organo collegiale da cui è stata adottata.

L'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, infatti, stabilisce espressamente che è attribuito al presidente della regione il potere di intervenire "alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione".

Nessun dubbio può nutrirsi circa che il fatto che l'oggetto su cui, nella specie, il Consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale a dire la decisione relativa al referendum per l'aggregazione del Comune di Carema alla Valle d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in maniera quasi paradigmatica, particolarmente la regione. Tuttavia, nessuna comunicazione o convocazione in ordine a tale seduta del Consiglio dei ministri è pervenuta al presidente della regione, né ad altro organo regionale. Di conseguenza, la regione non è stata messa in condizione di far valere nella sede collegiale governativa la potestà di cui risulta statutariamente investita.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 6 del 12 febbraio 2007 (GU 8/2007)

Materia: fondazioni ed enti morali, proroga organi collegiali, personale, procedimento amministrativo, enti locali

Limiti violati: artt. 3, 9, 51, 81, comma quarto, 97, 114 e 117, commi secondo e terzo Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, 28,47 disegno di legge regionale n. 389/2007

Annotazioni:

L'articolo 22 del disegno di legge 389/2007 della Regione Sicilia è stato impugnato dallo Stato in quanto ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché invasivo delle competenze in materia di diritto civile di esclusiva spettanza statale. Infatti, a giudizio del ricorrente, se è pur vero che la norma riguarda fondazioni ed enti morali costituiti su iniziativa, anche economica, della regione, questa non può ritenersi legittimata ad incidere sull'autonomia organizzativa e funzionale degli organi dei predetti enti, in deroga ai rispettivi statuti e regolamenti. Tale disposizione prevede, infatti, il riconoscimento ad un ex amministratore della facoltà di permanere a semplice "richiesta" nella carica, pur senza percepire un compenso, con pieno diritto di voto e di partecipazione alle adunanze; facoltà, che, nella previsione della norma in argomento, non è correlata né al possesso di specifici requisiti culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito di attività della fondazione o dell'ente, né tanto meno limitata nel tempo e nel numero rispetto alla composizione ordinaria degli organi di amministrazione. Ritiene il ricorrente che l'assenza di tali limiti, nei fatti, rischia di compromettere non soltanto la funzionalità ordinaria dell'organismo collegiale, che potrebbe essere reso ipertrofico da un numero indefinito di richiedenti, ma anche il processo di determinazione della volontà dell'ente mediante l'alterazione del quorum strutturale e funzionale dei consigli di amministrazione.

Quanto all'art. 23 del disegno di legge, che apporta sostanziali modifiche alla composizione e alle procedure di nomina del Comitato regionale per le comunicazioni istituito dall'art. 101 della LR 2/2002, il comma 2 è ritenuto dal ricorrente incostituzionale per violazione degli articoli 3, 97 e 117, terzo comma della Costituzione, in quanto prevede la possibilità di conferma per un secondo mandato dei componenti dell'attuale Comitato e la permanenza degli stessi *sine die* nell'esercizio delle proprie funzioni fino al rinnovo dell'organismo collegiale. Ha ritenuto il ricorrente che i componenti del consesso in questione fossero già in regime di prorogatio, poiché l'originario era stato per ben due volte da due

distinte disposizioni di legge regionale. Pertanto, l'ulteriore differimento del termine di permanenza in carica dei componenti del Comitato disposta dalla norma impugnata non si configura rispettoso dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Affermazione supportata da giurisprudenza della Corte, con sentenza n. 208 del 1992, avrebbe chiarito che una *prorogatio* di fatto incerta nella sua durata non può costituire regola valevole per gli organi amministrativi. Un'organizzazione caratterizzata dall'abituale ricorso alla *prorogatio* si discerebbe dal modello costituzionale, tanto più se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una determinata durata e che quindi la loro competenza sia circoscritta nel tempo, ponendosi altrimenti in essere un potenziale potere di arbitrio in capo all'organo che deve provvedere al rinnovo. In aggiunta, sarebbe evidente l'esigenza che il Comitato, in virtù dei compiti ad esso affidati, sia ed operi in piena autonomia ed imparzialità, le quali mal possono può conciliarsi con l'eccessivo, e nella fattispecie anche indeterminato, protrarsi della permanenza in carica.

Inoltre, l'Autorità nazionale garante delle comunicazioni, vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Stato-regione, con la delibera n. 52/1999, ha enunciato gli indirizzi generali sui requisiti dei componenti i comitati regionali prevedendone specificatamente, unitamente alla normale durata del mandato, il divieto di rieleggibilità. A questi precetti la Regione Siciliana è tenuta ad attenersi in quanto ascrivibili alla categoria dei principi generali della materia dell'ordinamento della comunicazione che l'art. 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni. Il ricorrente pone, inoltre, in rilievo la violazione del principio di eguaglianza rispetto ai componenti degli altri comitati regionali cui è preclusa la possibilità di riconferma.

Anche il comma 26 dell'articolo 24 dà adito, secondo il ricorrente, a rilievi di carattere costituzionale per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della

Costituzione. Con i suoi richiami normativi, esso consente in sostanza ai dipendenti del CEFPAS, ente regionale preposto alla formazione del personale sanitario, di essere inquadrati in particolari profili o figure professionali mediante concorsi esclusivamente riservati al personale interno. Il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione, poichè offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la regola del concorso pubblico continua ad imporsi ai legislatori regionali, così come ripetutamente affermato dalla Corte (ex plurimis sentenze n. 373/2002 e n. 274/2003) la quale ha altresì sottolineato con le sentenze n. 7/1999, n. 194/2004 e n. 218/2002, che la riserva per i dipendenti di un'amministrazione di una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata appare irragionevole, ponendosi altresì in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Quanto all'art. 28, esso è stato impegnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Esso infatti dispone che tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. n. 10/1991 rientrino anche le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere. L'attuale inserimento delle citate aziende nell'ambito di applicazione della legge che ha introdotto nell'ordinamento regionale i principi di imparzialità, trasparenza ed accesso agli atti amministrativi contenuti nella legge n. 241/1990, appare non solo *inutiliter datum* ma anche fuorviante. Infatti, sin dalla data di entrata in vigore della normativa statale gli uffici del servizio sanitario sono stati immediatamente destinatari ed attuatori delle disposizioni in argomento dotandosi di appositi strumenti applicativi, quali ad esempio i regolamenti aziendali, a garanzia del diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'affermazione dello specifico inserimento delle Aziende sanitarie dopo oltre quindici anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1991 appare, pertanto, irragionevole e manifestamente illogica, oltre che fonte di incertezza interpretativa sulla compatibilità della normativa statale sinora applicata con quella regionale. Inoltre, dall'inserimento esplicito delle aziende nel novero degli enti previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 10/1991 potrebbero derivare conseguenze non a priori preventivabili anche sotto il profilo finanziario, atteso che il legislatore regionale più volte, nell'introdurre particolari discipline per identificare l'ambito di applicazione delle nuove norme, ha fatto ricorso all'indicazione dell'art. 1, l.r. n. 10/1991. Il previsto ampliamento dei destinatari della l.r. n. 10/1991, pertanto, potrebbe comportare anche maggiori oneri per le aziende sanitarie, non quantificati nè immediatamente quantificabili, in assenza dell'indicazione e delle assegnazioni di risorse con cui farvi fronte, violando così l'art. 81, comma 4 della Costituzione.

E' stato, infine, impugnato l'art. 47 per violazione degli articoli 9, 97 e 114 della Costituzione. Esso, infatti, contiene disposizioni di natura urbanistico-edilizia che si configurerebbero come palese vulnus all'autonomia dell'ente locale nella potestà di programmare e gestire l'assetto del proprio territorio, laddove consente tout court parametri e modalità di ristrutturazione di edifici senza alcuna considerazione delle specifiche prescrizioni tecniche attuative degli strumenti urbanistici, per determinata tipologia di immobili, ed in generale della pianificazione urbanistica comunale. Siffatta lesione delle prerogative dell'ente locale sarebbe ancor più manifesta nella disposizione che consente in determinate zone costiere, il cambio di destinazione d'uso degli edifici preesistenti indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona come individuata nel piano regolatore generale e dagli eventuali vincoli posti a tutela dell'ambiente e del paesaggio. La disposizione, sebbene motivata dal meritevole intento di promuovere e sostenere l'economia della regione mediante lo sviluppo e il potenziamento delle strutture turistico-ricettive, sarebbe sostanzialmente idonea ad arrecare un grave nocumento a un bene ascritto dall'art. 9 della Costituzione tra i principi fondamentali, poichè esclude l'applicazione delle ordinarie procedure per l'acquisizione dei nulla osta da parte degli organi preposti alla tutela del patrimonio

ambientale. Come la Corte ha peraltro avuto modo di chiarire (sent. N. 359/1985), l'art. 9 erige il valore estetico-culturale, riferito anche "alla forma del territorio", a valore primario dell'ordinamento e correlativamente impegna tutte le pubbliche amministrazioni e particolarmente lo Stato e la Regione a concorrere alla sua tutela e promozione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 11 del 2 marzo 2007 (GU 12/2007)

Materia: Imposte e tasse

Limiti violati: Artt. 3, 81 e 119 Cost.;, art. 43 Statuto Regione Siciliana

Ricorrente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 54 e 55, commi 661 e 662, comma 796, lett. b), commi 830, 831 e 832, legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)

Annotazioni:

Secondo la ricorrente i **commi 54 e 55**, rispettivamente nella parte in cui riservano alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e non alla Conferenza unificata, l'espressione dell'intesa concernente il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e nella parte in cui non prevedono l'intesa della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, si pongono in contrasto con il principio costituzionale di leale cooperazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica.

Assolutamente arbitraria, e come tale destinata a convertirsi in vizio d'incostituzionalità, appare la scelta del Legislatore nazionale di non considerare in alcun modo il ruolo, il rilievo e gli interessi delle regioni.

L'aver sancito che l'intesa prevista al fine di definire le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni dei redditi da trasmettere anche alle regioni ed alle province autonome si perfezioni in una sede di concertazione e di confronto che esclude la partecipazione delle regioni e delle province autonome, oltreché irraguardoso ed irrispettoso del ruolo istituzionale agli indicati enti costituzionalmente riconosciuto, appare irrazionale in quanto incompatibile con la logica interna del sistema ed in palese contraddizione con la stessa scelta del Legislatore finalizzata ad attivare un confronto con altre realtà istituzionali al fine di elaborare soluzioni condivise.

Parimenti irragionevole è il non prevedere l'acquisizione di un'intesa delle regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane che, assunto senza valutare le esigenze e le necessità regionali, rischia pertanto di non corrispondere alle finalità che la prevista trasmissione dei dati relativi all'import/export mira a perseguire.

La leale cooperazione che si rivendica avrebbe viceversa imposto di individuare una sede di raccordo fra i diversi livelli di governo - quale appunto, rispettivamente, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-regioni - per consentire un esercizio coordinato delle funzioni e meglio rispondere ai criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il **comma 661** impone alle Autonomie speciali, e tra esse dunque anche alla Regione Siciliana, di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica oltreché nei modi convenuti nel patto di stabilità che ciascuna regione dovrà stipulare con il Ministro dell'economia, "anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, ..., anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria."

Tale previsione, mirante a produrre un risparmio per il bilancio statale si pone in contrasto con il criterio di simmetria sancito dalle "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'art. 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze", approvate con d.lgs. n. 241/2005, ed è foriera di uno squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale in spregio dei principi sanciti dall'art. 36 dello statuto e dagli articoli 81 e 119 Cost. in tema di copertura di nuove spese e di autonomia finanziaria, nonché della clausola di salvaguardia recata dall'art. 10 della legge cost. 3/2001.

La disposizione contestata, finalizzata unicamente a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, comporta palesemente un corrispondente aggravio di spesa per il bilancio delle considerate Autonomie speciali, ponendosi dunque in aperta ed insanabile violazione con i principi sanciti dall'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e dall'art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria, e dall'art. 81, quarto comma, Cost. per ciò che attiene all'obbligo della copertura delle nuove o maggiori spese, e determina altresì una lesione ai connessi principi di armonizzazione e coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica.

Il perseguito riequilibrio della finanza pubblica non può essere raggiunto mediante un mero spostamento della incidenza dei costi derivanti dall'esercizio di funzioni pubbliche, bensì soltanto attraverso interventi equilibrati, coinvolgenti tutti i soggetti che ai sensi dell'art. 114 Cost. costituiscono la Repubblica, finalizzati alla eliminazione degli sprechi ed alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Con riferimento al **comma 796, lett. b)** la ricorrente ha osservato, in primo luogo, che la riserva di legge sancita dall'art. 23 della Cost. non può ritenersi soddisfatta da una previsione normativa che ipotizza l'applicazione di tributi senza individuare alcuna aliquota che limiti il prelievo fiscale ad una percentuale della base imponibile considerata.

Una simile previsione non tiene conto della capacità contributiva degli obbligati e determina una gravissima disuguaglianza tra i cittadini residenti (e le persone giuridiche aventi sede) nelle diverse regioni italiane, in relazione a fatti ed accadimenti che si pongono al di fuori della loro possibilità di determinazione e di controllo.

La disposizione impugnata si pone in violazione dell'autonomia finanziaria regionale, quale risulta sancita dagli art. 36 dello Statuto e 119 della Costituzione - che non prescinde tuttavia dalla riconosciuta unitarietà del sistema tributario, che, peraltro, si impone anche in ragione

di quel "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" individuato tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione - e, rimettendo in fondo al potere, peraltro discrezionale, dell'amministrazione statale l'accertamento del verificarsi di quella situazione da cui scaturisce l'applicazione delle considerate imposte "oltre i limiti massimi previsti dalla vigente legislazione", altera il sistema costituzionale di imputazione della titolarità di competenza nella materia considerata, non consentendo alla regione di provvedere, nei limiti delle scelte possibili e delle risorse disponibili, alle determinazioni che le competono secondo quei "principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", espressamente richiamati dall'art. 119, secondo comma, Cost..

I **commi 830, 831 e 832** fissano un aumento unilateralmente disposto della quota di compartecipazione della regione per gli anni 2007-2009 (comma 830), senza che venga contemporaneamente previsto il trasferimento delle necessarie risorse.

Infatti la retrocessione, in forza di apposite norme di attuazione (comma 832), di quote del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, è prevista soltanto per quote aggiuntive e ulteriori - sia rispetto a quelle unilateralmente disposte per gli anni 2007-2009, sia rispetto a quella (sempre unilateralmente) fissata dal comma 831 per il solo anno 2007 nell'ipotesi in cui non si addivenga alla prefigurata intesa preliminare - di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.

Tali disposizioni, pertanto, imponendo un rilevante aggravio di spesa a carico del bilancio regionale - quantificabile, per gli anni 2007/2009, e sulla base dei dati riferiti all'esercizio in corso, rispettivamente in 185, 371 e 556 milioni di euro - determinano anche un grave squilibrio finanziario della Regione Siciliana, palesemente non in grado, in relazione all'entità delle somme in gioco, di sopportarlo mediante la rimodulazione e la compressione di altre voci di spesa, in spregio ai principi sanciti dagli articoli 81, quarto comma, e 119, quarto comma, Cost. che sanciscono rispettivamente l'obbligo della copertura delle nuove o maggiori spese ed il principio di corrispondenza delle risorse alle funzioni pubbliche attribuite che integralmente, mediante le diverse fonti di entrata, devono essere finanziate.

Tali disposizioni, inoltre, prevedendo una maggiorazione di quote della compartecipazione finanziaria per gli anni 2007-2009 senza trasferimento alcuno di risorse aggiuntive, e determinando quindi un trattamento difforme rispetto a quanto previsto in relazione alle ulteriori maggiorazioni prefigurate dal comma 832 violano il principio di eguaglianza che è destinato a trovare applicazione, in forza di un procedimento di astrazione e secondo la costante giurisprudenza costituzionale, anche nei confronti dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici, ponendo sostanzialmente un divieto di discriminazioni arbitrarie ed ingiuste, e configurano quella arbitrarietà della legge che si converte in vizio di costituzionalità.